

**Pos. AA.GG.**

**decreto n. 595**

### **IL RETTORE**

- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n.78 del 19.03.1998 e successive modifiche e/o integrazioni;
- VISTA** la modifica dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" emanata con D.R. n. 538 del 07.09.2005 e pubblicata sul S.O. n. 156 alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 20.09.2005;
- VISTE** le deliberazioni in data 27.09.2005 del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione relative alla approvazione della modifica dei titoli I e II nonché della conseguente rinumerazione degli articoli relativi ai titoli III, IV, V e VI del citato Regolamento Generale di Ateneo;
- VISTO** l'art. 7 dello Statuto;

### **DECRETA**

Il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n.78 del 19.03.1998 e modificato con D.R. n. 21 del 13.01.2003 , è ulteriormente modificato come segue:

- il titolo II è modificato agli artt. da 3 a 43 ed integrato di n. 62 articoli., assumendo pertanto la nuova numerazione da art. 3 ad art. 105. Detto titolo assume la seguente rubrica "Norme per la costituzione ed il funzionamento degli Organi di Ateneo e delle Strutture Didattiche e di Ricerca";
- i titoli III – IV- V- VI assumono la nuova numerazione da art. 106 ad art. 163.

Il testo integrato e modificato del Regolamento Generale di Ateneo è allegato al presente decreto formandone parte integrante e sostanziale.

Le modifiche al Regolamento Generale di Ateneo entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nell'Albo dell'Ateneo.

Napoli, 29/09/05

**IL RETTORE**  
(Prof. Gennaro Ferrara)

## **REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO**

### **TITOLO I PRINCIPI GENERALI**

#### **ART. 1**

#### **Il Regolamento generale di Ateneo**

1. Il Regolamento generale d'Ateneo contiene tutte le norme relative all'organizzazione dell'Università degli Studi di Napoli "Parthenope" di seguito denominata "Università" o "Ateneo", e alle modalità di elezione e di composizione degli organi.

#### **ART. 2**

#### **Organizzazione strutturale dell'Ateneo**

1. L'Università per il perseguimento dei propri fini istituzionali, individuati dall'art. 33 della Costituzione, dalla Legge 9 maggio 1989 n. 168 e dal proprio Statuto si avvale delle seguenti strutture organizzative:

- a) Amministrazione centrale, comprendente gli Organi centrali dell'Ateneo, così come indicati all'art. 6 dello Statuto, cui spettano le attribuzioni di cui allo Statuto stesso;
- b) Strutture didattiche e di ricerca, le quali sono preposte allo svolgimento dei fini istituzionali di didattica e di ricerca e sono organizzate in Facoltà, Dipartimenti, Centri Interdipartimentali di Ricerca, Centri di servizio d'Ateneo e/o Interdipartimentali, Biblioteca centrale;
- c) Strutture amministrative centrali, preposte allo svolgimento di funzioni di supporto alle attività istituzionali dell'Ateneo, che possono essere organizzate in uffici, sezioni, ripartizioni, direzioni e centri di servizio.

### **TITOLO II**

### **NORME PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI ATENEO E DELLE STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA**

#### **CAPO I**

#### **NORME GENERALI PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE DOCENTE E TECNICO-AMMINISTRATIVO**

#### **ART. 3**

#### **Indizione delle elezioni**

1. L'organo competente a indire le elezioni volta per volta individuato dal presente Regolamento, dispone la convocazione del corpo elettorale con apposito bando, che deve contenere le norme specifiche relative alle elezioni indette, reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Università e agli albi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio interessate.
2. Ogni avente diritto al voto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.

3. Salvo che non sia diversamente disposto, la votazione è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.

4. La pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale per le elezioni delle rappresentanze del personale docente e non docente nei vari organi e organismi universitari deve avvenire entro il 30 settembre antecedente la scadenza del mandato.

5. La convocazione del corpo elettorale per le elezioni delle rappresentanze del personale docente e non docente nei vari organi e organismi universitari deve essere disposta per una data successiva di non meno di trenta e non più di quaranta giorni dalla pubblicazione del bando, salvo non sia diversamente disposto.

#### **ART. 4**

#### **Convocazione del Corpo elettorale**

Per le elezioni relative a rappresentanti del personale docente e non docente il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale dovrà:

a) indicare il numero degli eligendi;

b) indicare i termini per il deposito delle candidature;

c) costituire i seggi elettorali, indicando il luogo in cui avranno sede i seggi e in quale di essi ciascun elettore potrà esprimere il proprio voto, nonché l'orario di apertura e di chiusura dei seggi stessi.

d) costituire la Commissione elettorale centrale indicando l'ufficio in cui quest'ultima avrà la propria sede. Il Rettore, all'atto di costituzione della Commissione, provvede a designarne il Presidente scegliendolo tra i professori di prima fascia. Il Segretario della Commissione sarà designato dal Presidente che lo sceglierà tra i membri della Commissione stessa;

e) indicare il regime compatibile con la carica della cui elezione e le condizioni alle quali possa essere ammessa la candidatura di chi si trovi al momento della stessa o dell'eventuale elezione in regime di incompatibilità.

#### **ART. 5**

#### **Elettorato attivo e passivo**

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dal bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, ha diritto al solo elettorato attivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico.

3. Operano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente al momento della convocazione del corpo elettorale.

4. Possono comunque essere ammessi al voto tutti coloro che, al momento delle elezioni, abbiano la qualifica richiesta per la votazione.

#### **ART. 6**

#### **Liste degli elettori**

1. Le liste degli elettori sono compilate a cura degli uffici dell'Amministrazione e pubblicate mediante affissione all'Albo dell'Università e delle Presidenze di Facoltà almeno venti giorni prima della data delle elezioni.

2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni.

#### **ART. 7** **Incompatibilità**

Il bando che fissa la convocazione del corpo elettorale precisa quale sia, alla data delle votazioni, il regime compatibile con la carica della cui elezione si tratti e prescrive le condizioni alle quali possa essere ammessa la candidatura di chi si trovi al momento della presentazione della stessa o della eventuale elezione in regime di incompatibilità.

#### **ART. 8** **Candidature**

1. I candidati alle elezioni, salvo che non sia diversamente disposto, devono depositare la propria candidatura presso l'ufficio della Commissione elettorale centrale almeno quindici giorni prima della data delle elezioni.  
2. Le candidature riscontrate regolari dalla Commissione elettorale centrale sono rese pubbliche dal Rettore almeno sette giorni prima della data delle elezioni, mediante manifesti nei quali esse appaiono elencate secondo l'ordine di presentazione.

#### **ART. 9** **Commissione Elettorale Centrale**

1. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, l'organo competente ad emanarlo provvede alla costituzione della Commissione Elettorale Centrale alla quale spettano la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal presente Regolamento.  
2. La Commissione Elettorale Centrale è composta da non meno di cinque e non più di sette membri rappresentativi dell'intero corpo elettorale ed è presieduta, salvo che non sia diversamente disposto, da un Professore di prima fascia designato, all'atto di costituzione della Commissione stessa, dall'organo competente ad emanare il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale. Il Segretario della Commissione, che svolge anche funzioni di verbalizzante delle sedute, è scelto dal Presidente, salvo che non sia diversamente disposto, tra i componenti della Commissione stessa nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

#### **ART. 10** **Seggi elettorali**

1. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, l'organo competente ad emanarlo provvede alla costituzione del seggio elettorale. Nel caso si debba procedere all'elezione di rappresentanze di categorie diverse potrà essere costituito un seggio per ognuna delle rappresentanze di categoria da eleggere.  
2. Ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente ed un altro con funzioni di Segretario. Salvo che non sia diversamente disposto, i componenti del seggio, che devono comunque essere in numero dispari, sono designati, all'atto di costituzione del seggio stesso, dall'organo competente ad emanare il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, il quale li sceglie tra il personale docente e non docente dell'Università.  
3. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Il seggio opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

**ART. 11**  
**Propaganda elettorale**

1. Nel periodo che va dalla pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale fino a due giorni precedenti lo svolgimento delle votazioni, l'Università riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee.
2. Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nel giorno in cui quest'ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
3. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti nella Costituzione.
4. La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione, salvo che non sia diversamente disposto, sono di competenza della Commissione elettorale centrale.

**ART. 12**  
**Svolgimento e orario delle votazioni**

1. Le votazioni si svolgono, di norma, in un'unica giornata nel luogo ove ha sede il seggio elettorale.
2. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è fissato dal bando che dispone la convocazione del corpo elettorale. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.
3. Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che vi risultano iscritti e che dovranno essere identificati dagli scrutatori mediante valido documento di riconoscimento.
4. Il Rettore potrà avvalersi della collaborazione di personale dell'Ateneo per la sorveglianza dei seggi, durante lo svolgimento delle operazioni sia di voto sia di scrutinio.

**ART. 13**  
**Operazioni di voto**

1. Sono ammessi a votare gli elettori che presentino uno dei seguenti documenti di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:
  - a) passaporto;
  - b) carta di identità;
  - c) patente automobilistica;
2. In tal caso nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione Elettorale Centrale saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio gli estremi del documento.
3. In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
4. Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e la iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, gli consegna la scheda elettorale previamente predisposta, che nel caso di elezioni per più rappresentanze dovrà avere un colore diverso per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, ed una

matita copiativa o penna ad inchiostro indelebile di colore nero per la espressione del voto di preferenza che deve avvenire in una cabina che ne assicuri la segretezza.

5. Espresso il proprio voto con l'indicazione sulla scheda del cognome e nome dell'eligendo o apponendo un segno nell'apposito spazio posto accanto al nominativo del prescelto qualora i nominativi dei candidati alle elezioni siano riportati a stampa sulla scheda, l'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata.

6. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione di uno dei componenti del seggio.

7. L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

#### **ART. 14**

##### **Operazioni di scrutinio**

1. Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio.

2. La validità dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

3. È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio ovvero rechi segni, scritte o parole tali a far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere, oppure non sia stata votata con la matita o penna fornita dal seggio.

4. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

5. Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza al numero massimo previsto.

6. Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione Elettorale Centrale.

#### **ART. 15**

##### **Collazione dei voti**

1. La Commissione Elettorale Centrale, ove non sia diversamente disposto, si riunisce entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio per procedere alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate.

2. La Commissione, ove non sia diversamente disposto, provvede entro tre giorni all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante affissione all'albo dell'Università.

3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso al Senato Accademico entro quattro giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva entro i successivi quattro giorni.

#### **ART. 16**

##### **Proclamazione degli eletti**

1. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente o, nel caso siano stati proposti ricorsi, dopo la pubblicazione della decisione di quest'ultimi, gli organi competenti volta per volta individuati dalle norme del presente Regolamento procedono alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispongono la immediata pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università.

2. Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

#### **ART. 17**

#### **Elezioni suppletive**

1. Il mandato degli eletti cessa, di norma, allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.

2. In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti, subentra il candidato primo dei non eletti.

3. In mancanza di candidati non eletti occorre procedere alle elezioni suppletive che dovranno tenersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla anticipata cessazione dalla carica dell'eletto da sostituire.

4. Coloro che risultino eletti ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo collegiale al quale siano stati chiamati a partecipare.

#### **ART. 18**

#### **Norme di rinvio**

Per quel che non sia previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

### **CAPO II**

#### **NORME GENERALI PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI**

#### **ART. 19**

#### **Indizione delle elezioni**

1. Il Rettore dispone la convocazione del corpo elettorale biennialmente con apposito bando, che deve contenere le norme specifiche relative alle elezioni indette, reso pubblico mediante affissione all'albo dell'Università e agli albi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio interessate.

2. Ogni avente diritto al voto potrà votare per non più di un terzo dei nominativi da designare.

3. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti non è richiesto un quorum di validità.

4. Le elezioni dovranno svolgersi nel mese di marzo successivo alla scadenza del relativo mandato. I membri precedentemente eletti restano in carica fino alla prima riunione dell'organo collegiale successiva alla nomina dei nuovi membri.

5. La pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale deve avvenire almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni, mediante affissione all'albo dell'Università e agli albi delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio.

**ART. 20**  
**Convocazione del Corpo elettorale**

1. Il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale dovrà:
- a) indicare il numero degli eligendi;
  - b) indicare le modalità per il deposito delle liste dei candidati;
  - c) costituire i seggi elettorali, indicando il luogo in cui avranno sede i seggi e in quale di essi ciascun elettore potrà esprimere il proprio voto, nonché l'orario di apertura e di chiusura dei seggi stessi.
  - d) costituire la Commissione elettorale centrale indicando l'ufficio in cui quest'ultima avrà la propria sede. Il Rettore, all'atto di costituzione della Commissione, provvede a designarne il Presidente scegliendolo tra i professori di prima fascia. Il Segretario della Commissione sarà designato dal Presidente che lo sceglierà tra i membri della Commissione stessa.

**ART. 21**  
**Elettorato attivo e passivo**

1. L'elettorato attivo per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi e organismi universitari spetta a tutti gli studenti che risultino regolarmente iscritti in corso e fuori corso entro la data in cui si svolgono le elezioni.
2. L'iscrizione degli studenti all'Università è comprovata dalla inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dalla competente Segreteria Studenti.
3. Gli studenti ammessi a votare in base a certificato della competente Segreteria Studenti sono aggiunti a cura del seggio elettorale ai rispettivi elenchi e il certificato viene allegato al verbale.
4. L'elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti alla data di emanazione del bando di convocazione del corpo elettorale la cui candidatura risulti compresa nelle liste riscontrate regolari dalla Commissione elettorale centrale.
5. Per l'attribuzione dell'elettorato passivo nella elezione delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione dell'Università è altresì richiesto il requisito della cittadinanza italiana.

**ART. 22**  
**Numero delle rappresentanze da eleggere**

Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere è così determinato:

- a) Consiglio di Amministrazione: n. 4;
- b) Senato Accademico: 15% del numero complessivo delle altre componenti del Senato -così come stabilito dall'art. 8 dello Statuto - con arrotondamento all'unità superiore;
- c) Comitato per il potenziamento dell'attività sportiva universitaria: n. 2;
- d) Consiglio degli Studenti: il Consiglio degli Studenti è composto da 15 membri suddivisi in membri di diritto e membri elettivi: i membri di diritto sono i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Amministrazione ed in Senato Accademico, il restante numero di componenti viene eletto proporzionalmente al numero degli iscritti, assicurando almeno un rappresentante per ciascuna Facoltà;
- e) Consigli di Facoltà: rappresentanti in numero pari ad uno ogni 3.000 iscritti e comunque complessivamente, in numero non inferiore a due e non superiore a cinque;
- f) Consigli di coordinamento didattico: rappresentanti in numero pari al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, del totale della componente rappresentata dai membri di diritto;

- g) Consigli di Dipartimento: rappresentanti in numero pari al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, del totale della componente rappresentata dai docenti e ricercatori nel Consiglio medesimo;
- h) Consigli delle Scuole di specializzazione: n. 3 specializzandi.

### **ART. 23** **Liste degli elettori**

1. Le liste degli elettori sono compilate a cura della competente Segreteria Studenti e sono depositate almeno venti giorni prima della data delle elezioni presso gli Uffici della Direzione amministrativa e presso le Presidenze delle Facoltà per essere consultate da chiunque ne abbia il diritto.
2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro cinque giorni dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni.

### **ART. 24** **Presentazione delle liste di candidatura**

1. Tutti gli studenti in possesso dei requisiti richiesti possono presentarsi quali candidati alla elezione delle rappresentanze di cui al precedente art. 22 mediante la iscrizione in liste tra loro concorrenti, utilizzando gli appositi stampati a disposizione presso la Direzione amministrativa.
2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla e comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del numero degli eligendi.
3. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome e nome, luogo e data di nascita, matricola, corso di studi ed anno di corso cui sono iscritti.
4. Le liste dei candidati devono essere corredate dalle firme di almeno venti studenti iscritti nelle liste elettorali nonché delle firme di tutti i candidati indicati nelle liste stesse. Le firme, che devono recare indicati a fianco il numero di matricola, il Corso e l'anno di iscrizione, devono essere autenticate dai funzionari dell'Amministrazione universitaria all'uopo incaricati.
5. Nessun candidato può sottoscrivere la lista alla quale appartiene. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista avente diversa denominazione o sigla.
5. Ogni candidato può essere incluso in una sola lista.
6. Ogni lista deve essere depositata presso l'ufficio della Commissione elettorale centrale almeno quindici giorni prima delle data delle elezioni, da un elettore che ne sia firmatario e che ne viene considerato il presentatore ufficiale.
7. La Commissione elettorale centrale invita il presentatore della lista a modificare nel termine perentorio di due giorni dall'invito, la denominazione o sigla della lista, qualora questa risulti identica o confondibile con altra presentata in precedenza. La mancata modifica comporta l'esclusione della lista contestata dalla tornata elettorale.
8. Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione elettorale centrale sono rese pubbliche dal Rettore almeno sette giorni prima della data delle elezioni, mediante manifesti nei quali esse appaiono elencate secondo l'ordine di presentazione, con la relativa denominazione o sigla.
9. Per ciascuna lista presentata può essere indicato il nominativo di un rappresentante per ciascuno dei seggi elettorali costituiti. I rappresentanti di lista devono godere dell'elettorato attivo.
10. I nominativi dei rappresentanti di lista saranno comunicati ai Presidenti dei rispettivi seggi a cura della Commissione elettorale centrale.

#### **ART. 25**

#### **Commissione Elettorale Centrale**

1. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, il Rettore provvede alla costituzione della Commissione Elettorale Centrale alla quale spettano la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal presente Regolamento.
2. La Commissione Elettorale Centrale è composta da non meno di cinque e non più di sette membri ed è presieduta, salvo che non sia diversamente disposto, da un Professore di prima fascia designato, all'atto di costituzione della Commissione stessa. Il Segretario della Commissione, che svolge anche funzioni di verbalizzante delle sedute, è scelto dal Presidente, salvo che non sia diversamente disposto, tra i componenti della Commissione stessa nel rispetto delle norme di cui al presente Regolamento.

#### **ART. 26**

#### **Seggi elettorali**

1. Con il bando che dispone la convocazione del corpo elettorale, il Rettore provvede alla costituzione dei seggi elettorali necessari.
2. Ogni seggio è composto, di norma, da un Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente ed un altro con funzioni di Segretario. Salvo che non sia diversamente disposto, i componenti del seggio, che devono comunque essere in numero dispari, sono designati, all'atto di costituzione del seggio stesso, dal Rettore il quale li sceglie tra il personale docente e non docente dell'Università.
3. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Il seggio opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

#### **ART. 27**

#### **Propaganda elettorale**

1. Nel periodo che va dalla pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale fino a due giorni precedenti lo svolgimento delle votazioni, l'Università riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee.
2. Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nel giorno in cui quest'ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.
3. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti nella Costituzione.
4. La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione, salvo che non sia diversamente disposto, sono di competenza della Commissione elettorale centrale.

#### **ART. 28**

#### **Svolgimento e orario delle votazioni**

1. Le votazioni si svolgono, di norma, in una giornata nel luogo ove ha sede il seggio elettorale.

2. L'orario di apertura e di chiusura dei seggi elettorali è fissato dal bando che dispone la convocazione del corpo elettorale. Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti nella sede del seggio sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.
3. Al seggio elettorale possono accedere per le operazioni di voto solo coloro che vi risultano iscritti e che dovranno essere identificati dagli scrutatori mediante valido documento di riconoscimento.
4. Il Rettore potrà avvalersi della collaborazione di personale dell'Ateneo per la sorveglianza dei seggi, durante lo svolgimento delle operazioni sia di voto sia di scrutinio.

### **ART. 29** **Operazioni di voto**

1. Sono ammessi a votare gli elettori che presentino uno dei seguenti documenti di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:
  - a) libretto universitario
  - b) passaporto;
  - c) carta di identità;
  - d) patente automobilistica.
2. In tal caso nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione Elettorale Centrale saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio gli estremi del documento.
3. In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
4. Il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e la iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, gli consegna la scheda elettorale previamente predisposta, che nel caso di elezioni per più rappresentanze dovrà avere un colore diverso per ciascuna delle rappresentanze da eleggere, ed una matita copiativa o penna ad inchiostro indelebile di colore nero per la espressione del voto di preferenza che deve avvenire in una cabina che ne assicuri la segretezza.
5. Espresso il proprio voto con l'indicazione sulla scheda in modo non equivoco di un segno nello spazio ove si trova indicata la denominazione o la sigla della lista prescelta o apponendo un segno nell'apposito spazio posto accanto al nominativo del prescelto, qualora i nominativi dei candidati alle elezioni siano riportati a stampa sulla scheda, o indicando il cognome e nome dell'eligendo, l'elettore richiude la scheda secondo le linee di piegatura della medesima e la riconsegna al Presidente o ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurla in una apposita urna sigillata.
6. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione di uno dei componenti del seggio.
7. L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione rilasciata dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

### **ART. 30** **Operazioni di scrutinio**

1. Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio procedono immediatamente allo spoglio delle schede, redigendo apposito verbale delle operazioni di scrutinio.
2. In caso di contestazione di un voto o di una scheda il Presidente può decidere provvisoriamente l'attribuzione o demandarla alla Commissione elettorale centrale. La contestazione può essere espressa, oltre

che dai componenti il seggio, dai rappresentanti di lista ove presenti nei locali del seggio. La contestazione deve essere verbalizzata.

3. La validità dei voti contenuti nelle schede deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo il disposto dei commi seguenti.

4. È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o non risulti bollata e firmata da un componente del seggio ovvero rechi segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere oppure contengano voti espressi in modo equivoco o a favore di più liste o di nomi non compresi nella lista votata, oppure non sia stata votata con la matita o penna fornita dal seggio.

5. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

6. Sono, comunque, efficaci le preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata.

7. Sono inefficaci le preferenze per candidati compresi in una lista diversa da quella votata.

8. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati compresi tutti nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i preferiti.

9. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati.

10. Sono nulle le preferenze espresse in eccedenza al numero massimo previsto.

11. Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione Elettorale Centrale.

### **ART. 31**

#### **Collazione dei voti**

1. La Commissione Elettorale Centrale, ove non sia diversamente disposto, si riunisce entro tre giorni dalla conclusione delle operazioni di scrutinio per procedere alla collazione dei voti e all'esame di eventuali schede contestate.

2. La Commissione, ove non sia diversamente disposto, provvede entro tre giorni all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante affissione all'albo dell'Università.

3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso al Senato Accademico entro quattro giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva entro i successivi quattro giorni.

### **ART. 32**

#### **Proclamazione degli eletti**

1. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente o, nel caso siano stati proposti ricorsi, dopo la pubblicazione della decisione di quest'ultimi, gli organi competenti volta per volta individuati dalle norme del presente Regolamento procedono alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispongono la immediata pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Università.

2. Alla proclamazione degli eletti si perviene con la seguente procedura:

a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista stessa;

b) per ogni lista è determinata, altresì, la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi ottenuti da ciascun candidato della lista;

- c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due, e così di seguito, fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
- d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente tra essi quelli più alti in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere. A parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
- e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella lettera precedente;
- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

**ART. 33**  
**Elezioni suppletive**

1. Il mandato degli eletti cessa, di norma, allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni.
2. In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti si procede ad attingere dalla liste di appartenenza fino all'esaurimento dei non-eletti. Qualora ciò non sia possibile, si procede ad elezioni suppletive che dovranno tenersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla anticipata cessazione dalla carica dell'eletto da sostituire.
3. Coloro che risultino eletti ai sensi del precedente comma 2 restano in carica fino alla scadenza del mandato dell'organo collegiale al quale siano stati chiamati a partecipare.

**ART. 34**  
**Norme di rinvio**

Per quel che non sia previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

**CAPO II**  
**IL RETTORE**

**ART. 35**  
**Elettorato passivo**

Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica quattro anni accademici e può essere rieletto; la compatibilità con la carica di Rettore del regime prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.

**ART. 36**  
**Elettorato attivo**

Il corpo elettorale è composto dai:

- a) professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Facoltà e nel Consiglio di Amministrazione;
- c) rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
- d) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione.

**ART. 37**  
**Candidature**

Sono candidati alla carica di Rettore tutti coloro che godono dell'elettorato passivo.

**ART. 38**  
**Convocazione del corpo elettorale**

1. Centottanta giorni prima della scadenza del mandato del Rettore in carica, il Decano dei professori di prima fascia dispone la convocazione del corpo elettorale.
2. In caso di dimissioni del Rettore o di anticipata cessazione dalla carica il Decano provvede – entro il trentesimo giorno dal verificarsi dell'evento - ad indire le elezioni che dovranno svolgersi nei successivi trenta giorni per le prime tre votazioni e nei successivi ulteriori quindici per la quarta votazione (ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati nella terza votazione).
3. Con lo stesso bando che dispone la convocazione del corpo elettorale deve essere:
  - a) fissata la data oltre che della prima votazione anche delle eventuali seconda, terza e quarta votazione;
  - b) costituito il seggio elettorale che dovrà essere unico ed indicati il luogo in cui avrà sede il seggio nonché l'orario di apertura e chiusura del seggio stesso;
  - d) indicato il vigente regime di compatibilità con la carica di Rettore secondo le disposizioni di cui all'art. 35 del presente Regolamento.

**ART. 39**  
**Votazioni**

Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

**ART. 40**  
**Proclamazione dell'eletto e nomina**

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'albo dell'Università.
2. Il candidato eletto è successivamente nominato dal Ministro competente per l'Università ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, la nomina del rettore subentrante ha effetto immediato e in tal caso il quadriennio decorrerà dall'inizio dell'anno accademico immediatamente successivo a quello nel quale è avvenuta la nomina.
4. Nel caso di raggiungimento del limite di età il Rettore rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

**CAPO III**  
**IL SENATO ACCADEMICO**

**ART. 41**  
**Le componenti elettive del Senato Accademico**

1. Il Senato Accademico è integrato da una componente elettiva costituita da:
  - a) una rappresentanza dei Direttori di Dipartimento in numero non superiore a quello dei Presidi di Facoltà;
  - b) una rappresentanza degli studenti in numero pari al 15% del numero complessivo dei membri di diritto.
2. La rappresentanza dei Direttori di Dipartimento è eletta dalla rispettiva categoria. Non si darà luogo alle elezioni qualora il numero dei Direttori di Dipartimento sia pari o inferiore a quello dei Presidi di Facoltà.
3. I rappresentanti dei Direttori di Dipartimento durano in carica tre anni accademici; nell'ipotesi di decadenza dalla carica di Direttore di Dipartimento subentra il primo dei non eletti.
4. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici. Essi sono membri di diritto del Consiglio degli Studenti.

**ART. 42**  
**I membri di diritto del Senato Accademico**

1. Partecipano di diritto al Senato Accademico il Rettore, i Presidi delle Facoltà istituite nell'Ateneo ed il Pro-rettore.
2. I Presidi in caso di impedimento nel partecipare alle riunioni del Senato possono farsi sostituire dal Vice Preside, se nominato.
3. Il Rettore, in caso di impedimento nel partecipare alle riunioni del Senato, può farsi sostituire dal Pro-rettore, il quale partecipa alla seduta con diritto di voto.

**Art. 43**  
**Convocazione del corpo elettorale**

La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nei precedenti artt. 4 e 20.

**ART. 44**  
**Elettorato attivo e passivo**

1. Ai fini dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati al comma 1 lett. a) dell'art. 41 l'elettorato attivo e passivo spetta ai Direttori di Dipartimento;
2. Ai fini dell'elezione dei componenti del Senato Accademico indicati al comma 1 lett. b) dell'art. 41 l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti in corso e fuori corso entro la data in cui si svolgono le votazioni; l'elettorato passivo spetta agli studenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 comma 4 del presente regolamento.

**ART. 45**  
**Proclamazione degli eletti**

1. Ai fini della elezione dei rappresentanti dei Direttori di Dipartimento si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 16 comma 2 del presente regolamento.

2. Ai fini della elezione dei rappresentanti degli studenti si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 32, comma 2 del presente regolamento.

#### **CAPO IV IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

##### **ART. 46 Le componenti elettive del Consiglio di Amministrazione**

1. A norma dell'art. 9 comma 3 dello Statuto la componente elettiva del Consiglio di Amministrazione è composta da:

- a) quattro professori di prima fascia;
- b) tre professori di seconda fascia;
- c) due ricercatori;
- d) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
- e) quattro rappresentanti degli studenti.

2. I membri elettivi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma durano in carica tre anni accademici. I membri elettivi di cui alla lettera e) durano in carica due anni accademici e sono membri di diritto del Consiglio degli Studenti.

##### **ART. 47 Convocazione del corpo elettorale**

La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nei precedenti artt. 4 e 20.

##### **ART. 48 Elettorato attivo e passivo**

1. Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione indicati al comma 1, lett. a) dell'art. 46 del presente Regolamento, l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo di prima fascia.

2. Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione indicati al comma 1, lett. b) dell'art. 46 del presente Regolamento, l'elettorato attivo e passivo spetta ai professori di ruolo di seconda fascia e ai professori incaricati stabilizzati.

3. Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione indicati al comma 1, lett. c) dell'art. 46 del presente Regolamento, l'elettorato attivo e passivo spetta ai ricercatori e agli assistenti di ruolo ad esaurimento.

4. Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione indicati al comma 1, lett. d) dell'art. 46 del presente Regolamento, l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo.

5. Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione indicati al comma 1, lettera e), dell'art. 46 del presente Regolamento, l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti in corso e fuori corso entro la data in cui si svolgono le votazioni. L'elettorato passivo spetta agli studenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 comma 4 del presente regolamento e che siano in possesso della cittadinanza italiana.

**ART. 49**  
**Proclamazione degli eletti**

1. Ai fini della elezione dei rappresentanti del personale docente e non docente si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 16 comma 2 del presente regolamento.
2. Ai fini della elezione dei rappresentanti degli studenti si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 32, comma 2 del presente regolamento.

**CAPO V**  
**IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI**

**ART. 50**  
**La componente elettiva del Consiglio degli studenti**

Il Consiglio degli studenti, che dura in carica due anni accademici, è composto da quindici membri. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico sono membri di diritto; il restante numero di componenti viene eletto proporzionalmente al numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea delle varie Facoltà assicurando, comunque, almeno un rappresentante per ciascuna Facoltà.

**ART. 51**  
**Convocazione del corpo elettorale**

La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nel precedente art. 20.

**ART. 52**  
**Elettorato attivo**

1. Le elezioni dei componenti elettivi del Consiglio degli studenti si svolgono separatamente per ciascuna Facoltà.
2. L'elettorato attivo spetta agli studenti delle varie Facoltà che risultano regolarmente iscritti, in corso e fuori corso, all'Università entro la data in cui si svolgono le votazioni. L'elettorato passivo spetta agli studenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 comma 4.

**ART. 53**  
**Presentazione delle liste dei candidati**

1. Le liste dei candidati per l'elezione al Consiglio degli studenti devono essere corredate dalle firme di almeno venti studenti iscritti nelle liste elettorali di ciascuna Facoltà.
2. Le liste devono recare anche le firme di tutti i candidati indicati nelle liste stesse.
3. Tutte le firme devono recare indicati a fianco il numero di matricola, il Corso e l'anno di corso cui il titolare sia iscritto e devono essere autenticate da funzionari dell'Amministrazione universitaria all'uopo incaricati.
4. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

**ART. 54**  
**Proclamazione degli eletti**

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti per ciascuna Facoltà si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 32, comma 2, del presente Regolamento.

**CAPO VI**  
**IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI**

**ART. 55**  
**Costituzione e compiti del Collegio dei Revisori**

1. Presso l'Università è costituito un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti dal Consiglio di Amministrazione tra Magistrati Amministrativi o Contabili, Funzionari della Ragioneria Generale dello Stato e Funzionari del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nonché tra esperti e liberi professionisti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
2. I membri effettivi e quelli supplenti sono nominati dal Rettore, che designa anche il Presidente del Collegio. Essi restano in carica per un triennio.
3. In caso di rinuncia o di cessazione di un membro effettivo il Rettore provvede all'integrazione del Collegio per il restante periodo di mandato..
4. I membri supplenti partecipano alle riunioni del Collegio in sostituzione dei componenti effettivi assenti o temporaneamente impediti.

**ART. 56**  
**Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità.

**CAPO VII**  
**IL PRESIDE DELLA FACOLTÀ**

**ART. 57**  
**Elettorato passivo**

1. Il Preside di Facoltà è eletto tra i Professori di prima fascia, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile.
2. La compatibilità con la carica di Preside del regime prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti.
3. La carica di Preside è incompatibile con quella di Rettore.

**ART. 58**  
**Elettorato attivo**

Il corpo elettorale è composto dal Consiglio di Facoltà nella composizione di cui all'art. 17, comma 1, dello Statuto.

**ART. 59**  
**Convocazione del corpo elettorale**

1. Almeno cinquanta giorni prima della scadenza del mandato del Preside in carica il Decano dei professori di prima fascia della Facoltà dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di Facoltà per procedere all'elezione del Preside per il successivo triennio.
2. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano provvede a:
  - a) designare, scegliendoli tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione, i nominativi dei componenti il seggio elettorale;
  - b) fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione.

**ART. 60**  
**Votazioni**

1. Nelle prime tre votazioni il Preside è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

**ART. 61**  
**Proclamazione dell'eletto e nomina**

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'albo della Facoltà e comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.
2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore dell'Università che ne darà notizia al Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica e Tecnologica ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.
3. Qualora nel corso del mandato si determini la vacanza della carica di Preside le funzioni sono temporaneamente dal Decano della Facoltà.
4. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Preside assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del triennio successivo.

**ART. 62**  
**Norma di rinvio**

Il Regolamento di Facoltà può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a Preside.

**CAPO VIII**  
**IL CONSIGLIO DI FACOLTÀ**

**ART. 63**

**La componente elettiva del Consiglio di Facoltà**

1. Al Consiglio di Facoltà oltre ai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà partecipa una componente elettiva composta da:

a) una rappresentanza dei ricercatori ed assistenti di ruolo ad esaurimento della Facoltà, in numero pari ad un quinto dei professori di ruolo;

b) una rappresentanza degli studenti iscritti pari ad uno ogni 3.000 iscritti e comunque, complessivamente, in numero non inferiore a due e non superiore a cinque.

2. Il numero dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo che risulti dalla proporzione di un quinto rispetto ai professori di ruolo della Facoltà è determinato dal Preside di ciascuna Facoltà, su richiesta del Rettore, quando si debba procedere alla emanazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale.

3. Se il risultato della proporzione non sia un numero intero, il numero dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo da eleggere in ciascun Consiglio di Facoltà è arrotondato per difetto se il decimale sia inferiore a 5 e per eccesso se il decimale sia pari o superiore a 5.

4. Il numero dei rappresentanti degli studenti – secondo quanto previsto dal comma. 1 lettera b) del presente articolo è determinato dal Preside di ciascuna Facoltà, su richiesta del Rettore, quando si debba procedere alla emanazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale.

**ART. 64**

**Durata della carica**

1. I rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti.

2. Il numero dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo eletti rimane inalterato per tutta la durata del triennio.

3. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici.

**ART. 65**

**Elettorato attivo e passivo**

1. Per l'elezione dei rappresentati dei ricercatori e degli assistenti di ruolo l'elettorato attivo e passivo spetta ai ricercatori e agli assistenti di ruolo in servizio nella Facoltà alla data di pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale.

2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, in corso e fuori corso, alla Facoltà, entro la data in cui si svolgono le votazioni. L'elettorato passivo spetta agli studenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 comma 4 .

**ART. 66**

**Convocazione del corpo elettorale**

La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nei precedenti artt. 4 e 20.

**ART. 67**  
**Proclamazione degli eletti**

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 16, comma 2, del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'elezione dei rappresentati degli studenti si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 32, comma 2, del presente Regolamento.

**Art. 68**  
**Norma di rinvio**

Il Regolamento di Facoltà può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a rappresentante dei ricercatori e degli assistenti di ruolo nel Consiglio di Facoltà.

**CAPO IX**  
**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DIDATTICO**

**ART. 69**  
**Elettorato passivo**

Il Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico è eletto tra i Professori di prima fascia che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici e può esser rieletto.

**ART. 70**  
**Elettorato attivo**

Il corpo elettorale è composto dal Consiglio di Coordinamento Didattico nella composizione di cui all'art. 18, comma 3, dello Statuto.

**ART. 71**  
**Convocazione del corpo elettorale**

1. Almeno cinquanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica il Decano dei professori di prima fascia del Consiglio di Coordinamento Didattico dispone la convocazione straordinaria del Consiglio per procedere all'elezione del Presidente per il successivo triennio.
2. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.
3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano provvede a:
  - a) designare, scegliendoli tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione, i componenti del seggio elettorale;
  - b) fissare le date per le eventuali votazioni successive.

**ART. 72**  
**Votazioni**

1. Nella prima votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà a successive votazioni nelle quali il Presidente è eletto a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

2 Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

**ART. 73**  
**Proclamazione dell'eletto e nomina**

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'albo della Facoltà e comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.

2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore dell'Università ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Presidente assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del triennio successivo.

**ART. 74**  
**Norma di rinvio**

Il Regolamento di Facoltà può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a Presidente del Consiglio di Coordinamento Didattico .

**CAPO X**  
**IL CONSIGLIO DI COORDINAMENTO DIDATTICO**

**ART. 75**  
**La Componente elettiva del Consiglio di Coordinamento Didattico**

1. Al Consiglio di Coordinamento Didattico, oltre ai professori di ruolo e a coloro che svolgono insegnamenti ufficiali afferenti al corso, partecipa una componente elettiva composta da:

- a) una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti di ruolo afferenti al corso, in numero pari ad un quinto dei professori di ruolo;
- b) una rappresentanza degli studenti iscritti, in numero pari al 15%, con arrotondamento all'unità superiore, del totale dei membri di diritto;
- c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in numero di uno ogni 20 componenti il Consiglio.

2. Il numero dei rappresentanti è determinato dal Presidente del Consiglio di Coordinamento didattico, su richiesta del Rettore, quando si debba procedere alla emanazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale.

3. Per la determinazione del numero dei rappresentanti dei ricercatori e assistenti di ruolo nonché del personale tecnico-amministrativo da eleggere se il risultato della proporzione non sia un numero intero, il numero è arrotondato per difetto se il decimale sia inferiore a 5 e per eccesso se il decimale sia pari o superiore a 5.

4. Per la determinazione del numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere se il risultato della proporzione non sia un numero intero, il numero è arrotondato per eccesso.

#### **ART. 76**

##### **Durata della carica**

1. I rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo ed i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici.

2. Il numero dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo eletti rimane inalterato per tutta la durata del triennio; il numero dei rappresentanti degli studenti eletti rimane inalterato per tutta la durata del biennio.

#### **ART. 77**

##### **Elettorato attivo e passivo**

1. Per l'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo l'elettorato attivo e passivo spetta ai ricercatori e agli assistenti di ruolo afferenti al Consiglio di Coordinamento Didattico alla data di pubblicazione del bando che dispone la convocazione del corpo elettorale.

2. Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo individuato in servizio presso la Facoltà cui afferisce il Consiglio di Coordinamento Didattico.

3. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio facenti parte del Consiglio di Coordinamento Didattico, entro la data in cui si svolgono le votazioni. L'elettorato passivo spetta agli studenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 comma 4 .

#### **ART. 78**

##### **Convocazione del corpo elettorale**

1. La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nei precedenti artt. 4 e 20.

#### **ART. 79**

##### **Proclamazione degli eletti**

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 16, comma 2, del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 32, comma 2, del presente Regolamento.

**ART. 80**  
**Norma di rinvio**

Il Regolamento di Facoltà può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione a rappresentante dei ricercatori e degli assistenti di ruolo e a rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Coordinamento Didattico.

**ART. 81**  
**Il funzionamento del Consiglio di Coordinamento Didattico**

Il funzionamento del Consiglio di Coordinamento Didattico è disciplinato dal Regolamento di Facoltà.

**CAPO XI**  
**IL DIRETTORE DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE**

**ART. 82**  
**Elettorato passivo**

Il Direttore della scuola di specializzazione è eletto tra i Professori di ruolo che ne fanno parte, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto.

**ART. 83**  
**Elettorato attivo**

1. Il corpo elettorale è composto dal Consiglio della Scuola di specializzazione nella composizione di cui all'art. 19, comma 3, dello Statuto.

**ART. 84**  
**Convocazione del corpo elettorale**

1. Almeno cinquanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica il Decano dei professori di ruolo della scuola di specializzazione dispone la convocazione straordinaria del Consiglio della Scuola di specializzazione per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio.

2. In caso di dimissioni del Direttore o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.

3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano provvede a:

a) designare, scegliendoli tra i membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione, i componenti il seggio elettorale;

b) fissare le date per le eventuali votazioni successive.

**ART. 85**  
**Votazioni**

1. Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà a successive votazioni nelle quali il Direttore è eletto a maggioranza semplice dei votanti. In

caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

2 Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

#### **ART. 86**

##### **Proclamazione dell'eletto e nomina**

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'albo della Facoltà e comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.

2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore dell'Università ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Direttore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del triennio successivo.

#### **CAPO XII**

##### **IL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE**

#### **ART. 87**

##### **La componente elettiva del Consiglio della Scuola di specializzazione**

1. Al Consiglio della Scuola di specializzazione oltre che tutti i titolari di insegnamento indicati dall'art. 19, comma 3, dello Statuto, partecipa una componente elettiva costituita da tre rappresentanti degli specializzandi.

2. I membri elettivi durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti.

#### **ART. 88**

##### **Elettorato attivo e passivo**

1. L'elettorato attivo e passivo spetta agli specializzandi che siano regolarmente iscritti alla Scuola di specializzazione entro la data in cui si svolgono le votazioni.

#### **ART. 89**

##### **Convocazione del corpo elettorale**

1. La convocazione del corpo elettorale è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nel precedente art. 20.

#### **ART. 90**

##### **Presentazione delle candidature**

1. Le candidature per l'elezione al Consiglio della Scuola di specializzazione devono essere corredate dalle firme di almeno il 20% degli iscritti nelle liste elettorali di ogni Scuola.

2. Tutte le firme devono essere autenticate da funzionari dell'Amministrazione universitaria all'uopo incaricati.

**ART. 91**  
**Proclamazione degli eletti**

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti nei Consigli delle Scuole di specializzazione si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 16, comma 2, del presente Regolamento.

**CAPO XIII**  
**IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**

**ART. 92**  
**Elettorato passivo**

1. Il Direttore di Dipartimento è eletto tra i Professori di prima fascia afferenti al Dipartimento, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile immediatamente una sola volta.
2. La compatibilità con la carica di Direttore del regime prescelto dal candidato eletto viene stabilita in riferimento alle disposizioni legislative vigenti così come la compatibilità con altre cariche e la rieleggibilità.

**ART. 93**  
**Elettorato attivo**

Il corpo elettorale è composto dal Consiglio di Dipartimento nella composizione di cui all'art. 22, comma 2, dello Statuto, senza la partecipazione dei rappresentanti degli studenti.

**ART. 94**  
**Convocazione del corpo elettorale**

1. Almeno cinquanta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore in carica, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento dispone la convocazione straordinaria del Consiglio di Dipartimento per procedere all'elezione del Direttore per il successivo triennio.
2. In caso di dimissioni del Direttore o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate dal comma precedente, entro i 30 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause. Le prime tre votazioni devono svolgersi nei successivi 30 giorni; l'eventuale ballottaggio entro i successivi 15 giorni.
3. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria del Consiglio il Decano del Consiglio di Dipartimento, provvede a:
  - a) designare, i componenti il seggio elettorale che sarà costituito da due membri del Consiglio che non risultino candidati alla elezione e dal Segretario amministrativo del Dipartimento;
  - b) fissare le date per le eventuali seconda, terza e quarta votazione.

**ART. 95**  
**Votazioni**

1. Nelle prime tre votazioni il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
2. Le votazioni saranno valide se vi abbia preso parte la maggioranza degli aventi diritto. A questo fine non si calcolano, tuttavia, i componenti del Consiglio che siano in aspettativa per motivi di famiglia e/o in congedo straordinario per motivi di studio o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.

**Art. 96**  
**Proclamazione dell'eletto e nomina**

1. Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con provvedimento che deve essere immediatamente pubblicato mediante affissione all'albo del Dipartimento e comunicato al Rettore per il conseguente provvedimento di nomina.
2. Il candidato eletto è nominato con decreto del Rettore.
3. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Direttore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del triennio successivo.
4. In caso di indisponibilità documentata di professori di ruolo di I fascia per la carica di Direttore di Dipartimento, Il Rettore potrà nominare , con proprio decreto, con incarico di durata annuale, su parere conforme del Consiglio di Dipartimento, anche un professore di II fascia.

**ART. 97**  
**Norma di rinvio**

Il Regolamento di Dipartimento può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione alla carica di Direttore.

**CAPO XIV**  
**IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO**

**ART. 98**  
**La componente elettiva del Consiglio di Dipartimento**

1. Al Consiglio di Dipartimento, oltre ai docenti, ai ricercatori e agli assistenti di ruolo afferenti al Dipartimento stesso, partecipa una componente elettiva composta da:
  - a) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo;
  - b) un rappresentante degli iscritti a ciascun dottorato di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo ed afferente al Dipartimento;
  - c) una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale che afferiscano al medesimo Dipartimento.
2. Il numero dei rappresentanti indicati dal comma precedente è fissato dal Regolamento di Dipartimento.

3. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo non può comunque essere inferiore a due unità e non può superare il 10% con arrotondamento all'unità superiore della componente rappresentata dai docenti e ricercatori.
4. Il numero dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca non può essere comunque inferiore al numero dei Dottorati di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo che afferiscano al Dipartimento.
5. Il numero dei rappresentanti degli studenti non può essere inferiore ad 1 unità e non può superare il 15% della componente rappresentata dai docenti e ricercatori.. Il risultato della proporzione, arrotondato per eccesso, è determinato dal Direttore, allorché si debba procedere alla pubblicazione del bando per la convocazione del corpo elettorale.

**ART. 99**  
**Durata della carica**

1. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni accademici
2. I rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca e i rappresentanti degli iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale durano in carica due anni accademici.

**ART. 100**  
**Elettorato attivo e passivo**

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio nel Dipartimento entro la data in cui si svolgono le elezioni ed al Segretario amministrativo del Dipartimento membro di diritto del Consiglio stesso.
2. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca l'elettorato attivo e passivo spetta agli iscritti ai Dottorati di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo che afferiscano al Dipartimento, entro la data in cui si svolgono le elezioni.
3. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai Corsi di laurea e di laurea magistrale l'elettorato attivo spetta agli iscritti, in corso o fuori corso, ai Corsi di laurea e di laurea magistrale che afferiscano al Dipartimento, entro la data in cui si svolgono le elezioni
4. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato passivo spetta agli studenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 21 comma 4 .

**ART. 101**  
**Convocazione del corpo elettorale**

1. La convocazione del corpo elettorale per la elezione delle rappresentanze indicate all'art. 98 comma 1 lett. a) e b) è disposta dal Direttore del Dipartimento o, in caso di impedimento, dal Vice Direttore con apposito bando così come indicato nel precedente art. 4.
2. La convocazione del corpo elettorale per la elezione delle rappresentanze indicate all'art. 98 comma 1 lett. c) è disposta dal Rettore con apposito bando così come indicato nel precedente art. 20.
3. In caso di dimissioni di alcuno dei rappresentanti di cui ai commi precedenti o di anticipata cessazione dalla carica la convocazione del corpo elettorale deve essere disposta, con le stesse modalità indicate nel presente articolo, entro 15 giorni dall'accettazione delle dimissioni da parte del Consiglio o dalla cessazione dalla carica per altre cause.

**ART. 102**  
**Proclamazione degli eletti**

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo si procede alla proclamazione degli eletti a norma dell'art. 16, comma 2, del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca risulta eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulterà eletto il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
3. Ai fini dell'elezione dei rappresentati degli studenti si provvede a norma dell'art. 32, comma 2.

**ART. 103**  
**Norma di rinvio**

Il Regolamento di Dipartimento può stabilire particolari modalità di presentazione delle candidature per l'elezione alla carica di rappresentante del personale tecnico-amministrativo o degli iscritti ai Dottorati di ricerca.

**CAPO XV**  
**IL COLLEGIO DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO**

**ART. 104**  
**Composizione del Collegio**

Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è organo centrale ed è composto dai Direttori di tutti i Dipartimenti costituiti ed attivati nell'ambito dell'Ateneo.

**ART. 105**  
**Compiti e funzioni del Collegio**

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento svolge le funzioni ed i compiti di cui all'art. 24 comma 2 dello Statuto.
2. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento elegge i propri rappresentanti nel Senato Accademico.
3. Il Collegio è presieduto da un Direttore di Dipartimento con funzioni di Coordinatore, eletto nel suo seno, a scrutinio segreto. Il Coordinatore che dura in carica tre anni accademici, è rieleggibile ed è membro di diritto nel Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

**TITOLO III**  
**STRUTTURE AMMINISTRATIVE CENTRALI**

**ART. 106**  
**Strutture amministrative centrali**

1. Alle attività delle strutture amministrative centrali sono preposti: il Direttore Amministrativo, i dirigenti, i vicedirigenti, i capi degli uffici.
2. Alle attività dei centri di servizio di Ateneo sono preposti gli organi di cui al Titolo IV Capo IV del presente regolamento.

**ART. 107**  
**Il Direttore Amministrativo**

Al Direttore amministrativo, individuato secondo la procedura di cui all'art. 34 dello statuto, in particolare, compete - ai sensi del medesimo articolo:

- esercitare i poteri di spesa nei limiti e con le procedure previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, in attuazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi di governo;
- provvedere, in esecuzione dei programmi definiti dagli organi di governo, all'organizzazione ed all'istituzione degli uffici definendone, tra l'altro, gli orari di servizio e di apertura al pubblico;
- procedere, in base ai contingenti definiti dagli organi di governo dell'Ateneo, all'assegnazione, anche mediante mobilità, del personale agli uffici ed alle strutture per la ricerca, per la didattica e di servizio;
- indirizzare, verificare e controllare l'attività degli altri dirigenti con potere sostitutivo nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo;
- vigilare sull'attività svolta dai dirigenti e dai responsabili degli uffici con riferimento alla realizzazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo;
- presentare annualmente al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta per le materie di propria competenza.

**ART. 108**  
**Dirigenti**

Spetta al dirigente:

- la responsabilità della gestione del settore e del risultato dell'attività degli uffici cui è preposto;
- l'esercizio di autonomi poteri di spesa per il funzionamento del settore relativo nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate e secondo le modalità e i limiti definiti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo e dallo statuto;
- collaborare con il direttore amministrativo nell'attuazione degli obiettivi in materia di efficienza e produttività dell'azione amministrativa;
- verificare i carichi di lavoro, la produttività degli uffici ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

**TITOLO IV**  
**CENTRI**

**CAPO I**  
**CENTRI INTERDIPARTIMENTALI DI RICERCA**

**ART. 109**  
**Istituzione**

1. La proposta di istituzione di centri interdipartimentali di ricerca deve essere presentata da almeno due dipartimenti interessati o da almeno 8 docenti e 4 ricercatori appartenenti a diversi dipartimenti.
2. La proposta di cui al precedente comma deve indicare l'attività di ricerca di rilevante impegno, con spiccato carattere interdisciplinare, proiettata su base pluriennale e coinvolgente l'attività di più dipartimenti che si intende realizzare.

In particolare la proposta di istituzione di tali centri deve essere finalizzata:

- a) a promuovere lo sviluppo della ricerca di base applicata e la diffusione dei risultati nel mondo accademico e negli enti di ricerca pubblici e privati;
- b) a contribuire alla formazione di personale specializzato nell'uso di particolari attrezzature scientifiche e nell'applicazione di nuove tecnologie;
- c) a promuovere l'integrazione in sistema delle attività di ricerca, favorendo in particolare la collaborazione tra le strutture scientifiche dell'Ateneo, tra queste ed altre università, enti di ricerca e mondo imprenditoriale;
- d) a fornire specifiche competenze ad enti pubblici e privati che ne facciano richiesta , secondo modalità stabilite da apposite convenzioni.

3. Oltre agli elementi di cui ai precedenti commi la proposta deve contenere:

- a) i progetti scientifici che si intendono realizzare ed i relativi programmi;
- b) le risorse finanziarie e lo spazio necessario;
- c) le risorse di personale necessarie;
- d) l'impegno a predisporre una relazione annuale illustrativa delle attività svolte;
- e) l'indicazione delle risorse minime finanziarie, di personale e di spazi.
- f) l'indicazione delle risorse disponibili in termini finanziari, di personale e di spazi.

4. La proposta viene pubblicizzata all'interno dell'Ateneo a cura dei presidi di facoltà per la presentazione delle istanze di partecipazione alle attività del centro da parte di altri dipartimenti e del personale docente, ricercatore ed assistente di ruolo afferente ai dipartimenti interessati.

5. La richiesta di partecipazione alle attività del centro può comunque essere avanzata dal personale docente, ricercatore ed assistente solo qualora il dipartimento di appartenenza contribuisca finanziariamente alle spese di gestione del centro.

6. La proposta è quindi sottoposta al parere delle facoltà e dei dipartimenti. Essa è approvata dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

7. Il centro interdipartimentale di ricerca viene istituito con decreto del Rettore.

#### **ART. 110** **Attivazione**

1. Il centro interdipartimentale di ricerca è attivato con decreto del Rettore a seguito della costituzione o della nomina degli organi e delle cariche del centro.

2. Con il decreto di attivazione vengono espressamente indicate:

- a) le finalità del Centro;
- b) l'eventuale durata;
- c) i dipartimenti che afferiscono al centro;
- d) i locali e le attrezzature utilizzati dal centro per il suo funzionamento;
- e) i docenti, i ricercatori e gli assistenti di ruolo, appartenenti ai dipartimenti proponenti che, avendo richiesto di concorrere alle attività del centro nella fase istitutiva, partecipano alla relativa attività;
- f) in personale non docente assegnato al centro e messo a disposizione dai dipartimenti partecipanti.

#### **ART. 111** **Disattivazione**

Il centro interdipartimentale di ricerca può essere disattivato:

- a) nel caso in cui la riduzione dei dipartimenti afferenti non consenta la realizzazione dei progetti scientifici e di ricerca cui il centro è finalizzato;
- b) quando i progetti siano stati attuati;

c) per impossibilità di attuazione dei progetti stessi a causa della riduzione determinante delle risorse finanziarie disponibili.

## **ART. 112**

### **Organi**

Sono organi del centro interdipartimentale di ricerca: il Direttore, il comitato direttivo ed il consiglio scientifico. Per particolari esigenze del centro possono essere istituiti altri organismi a carattere consultivo.

## **ART. 113**

### **Il Direttore**

1. Il Direttore del centro ha la rappresentanza del centro, presiede sia il Consiglio scientifico che il Comitato direttivo e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
2. Con la collaborazione del Comitato direttivo, il Direttore del centro promuove le attività del centro, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti nell'ambito del centro; tiene i rapporti con gli Organi Accademici e con l'Amministrazione Universitaria, esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Coadiuvato dal Comitato direttivo ed in conformità ai criteri generali dettati dal Consiglio scientifico, il Direttore esercita le seguenti attribuzioni:
  - a) predispone annualmente, secondo quanto previsto dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, le richieste di finanziamento ai dipartimenti ed al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle ricerche e delle attività da svolgersi presso il centro;
  - b) propone il piano annuale delle ricerche del centro, elaborato di concerto con il Comitato direttivo, e propone altre eventuali soluzioni organizzative con altre università italiane o straniere, con il Consiglio Nazionale delle ricerche o con altre Istituzioni scientifiche, predisponendo altresì i necessari strumenti organizzativi e promuovendo eventuali convenzioni tra l'Università e gli Enti interessati;
  - c) predispone annualmente una relazione documentata sui risultati conseguiti, con riferimento allo stato della ricerca che, corredata dal parere del Consiglio scientifico, viene trasmessa agli Organi accademici centrali per quanto di loro competenza;
  - d) mette a disposizione del personale afferente al centro i mezzi e le attrezzature in dotazione del centro.

## **ART. 114**

### **Elezioni del Direttore**

1. Il Direttore del centro interdipartimentale di ricerca è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno facenti parte del Consiglio scientifico.
2. L'elettorato attivo spetta ai Componenti del Consiglio scientifico, ad esclusione degli eventuali membri designati in qualità di esperti, di cui al successivo art. 115, comma 2.
3. Il Direttore del centro dura in carica quattro anni accademici e può essere rieletto.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Direttore può delegare le proprie funzioni ad un professore di ruolo di prima fascia facente parte del Comitato direttivo; in assenza, le funzioni vengono delegate ad un professore di seconda fascia. La delega va comunicata alla banca – cassiere ed all'Amministrazione universitaria.

5. Nel caso in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del centro, le sue funzioni sono assunte, transitoriamente, dal professore ordinario con maggior anzianità di ruolo, o in assenza, dal professore associato con maggiore anzianità di servizio facente parte del Comitato direttivo.

6. Entro i trenta giorni precedenti la scadenza del mandato del Direttore del centro o nei quindici giorni successivi alla cessazione della carica per altre ipotesi, il professore ordinario con maggiore anzianità di ruolo ovvero, in sua mancanza, il professore associato con maggiore anzianità di servizio, indice le elezioni per la designazione del nuovo Direttore.

#### **ART. 115** **Il Consiglio scientifico**

1. Il Consiglio scientifico del centro è composto:

- a) dai professori di ruolo e fuori ruolo partecipanti al centro;
- b) da una rappresentanza dei ricercatori e degli assistenti partecipanti al centro, in misura di 1/5 dei professori di ruolo.

2. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio scientifico del centro esperti in misura non superiore al 10% dei membri del consiglio stesso, designati dal comitato direttivo. Tali membri non partecipano all'elezione del Direttore del centro.

#### **ART. 116** **Competenze del consiglio scientifico**

Il consiglio scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge il Direttore del centro, ai sensi del precedente art. 114;
- b) designa tre componenti del comitato direttivo tra i professori di ruolo appartenenti al consiglio;
- c) approva il piano annuale delle ricerche proposto dal Direttore ed esprime parere sulla relazione documentata relativa ai risultati conseguiti;
- d) avanza proposte sullo sviluppo delle attività di ricerca;
- e) esprime parere su contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione di contratti di ricerca e consulenza;
- f) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- g) esprime parere motivato sulle richieste di adesione al centro presentate da Docenti e Ricercatori;
- h) esprime pareri su ogni altra questione richiesta dal Direttore;
- i) collabora con gli Organi di Governo dell'Università e con gli Organi di programmazione nazionali, regionali e locali all'elaborazione ed attuazione di programmi di ricerca rispondenti a precise esigenze di riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione.

#### **ART. 117** **Funzionamento del consiglio scientifico**

Le norme di funzionamento del Consiglio scientifico sono regolate da apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei principi di cui al titolo V del presente regolamento.

#### **ART. 118** **Il Comitato direttivo**

1. Il comitato direttivo coadiuva il Direttore nell'espletamento delle proprie attribuzioni.

2. Il comitato direttivo è composto da sei membri facenti parte del consiglio scientifico di cui, tre membri vengono eletti dal consiglio stesso e gli altri tre membri vengono eletti da un collegio costituito dal consiglio dei dipartimenti che concorrono alle attività del centro.
3. Nel caso in cui il consiglio scientifico sia composto da un numero di membri inferiore a sei, lo stesso esplica anche le funzioni di competenza del comitato direttivo.
4. I membri del comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere confermati.
5. Nel caso che uno dei membri del comitato direttivo si dimetta o cessi di far parte del centro, il Direttore indice per il consiglio scientifico o per il collegio dei consigli di dipartimento interessati un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti del comitato direttivo.

#### **ART. 119**

#### **Compiti del comitato direttivo**

Il comitato direttivo coadiuva il Direttore del centro nell'espletamento delle attribuzioni di cui all'art. 113 del presente regolamento.

#### **ART. 120**

#### **Funzionamento del comitato direttivo**

Le norme di funzionamento del comitato direttivo sono regolate da apposito regolamento interno da emanarsi da parte del comitato stesso nel rispetto dei principi di cui al titolo V del presente regolamento.

#### **ART. 121**

#### **Gestione del centro**

1. La gestione finanziaria e negoziale del centro interdipartimentale è disciplinata dalle norme previste per la gestione dei dipartimenti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, in quanto compatibili.
2. Previo assenso del dipartimento interessato, la gestione del centro può essere affidata ad uno dei dipartimenti che concorrono all'attività del centro.

### **CAPO II**

### **CENTRI DI SERVIZIO**

#### **ART. 122**

#### **Tipologie e finalità**

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto, possono essere costituiti presso l'Ateneo:

- a) centri di servizio interdipartimentali;
- b) centri di servizio di Ateneo

In particolare con la costituzione dei centri di servizio l'Ateneo si propone:

- a) di offrire al personale docente, ricercatore e non docente ed agli studenti, la possibilità di utilizzare moderni strumenti per migliorare lo svolgimento delle attività istituzionali;

- b) di promuovere attività di studio e documentazione e qualsiasi altra attività connessa con le attrezzature di cui dispongono i centri in relazione alle finalità delle varie strutture didattiche e di ricerca;
- c) di contribuire a diffondere tra il proprio personale le conoscenze necessarie per l'utilizzazione di particolari attrezzature scientifiche e per l'applicazione di nuove tecnologie ;
- d) di fornire servizi e consulenze ad enti esterni, pubblici e privati che ne facciano richiesta, secondo modalità stabilite in specifiche convenzioni.

### **CAPO III CENTRI DI SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALI**

#### **ART. 123**

##### **Finalità dei centri di servizio interdipartimentali**

I centri di servizio interdipartimentali sono istituiti al fine di:

- a) fornire servizi di particolare complessità e di interesse generale alle strutture didattiche e di ricerca;
- b) gestire ed utilizzare servizi e complessi apparati scientifici e tecnici di uso comune a più strutture di ricerca e di insegnamento;
- c) potenziare l'organizzazione e migliorare il funzionamento dei dipartimenti afferenti;
- d) sopperire alle esigenze scientifiche e didattiche mettendo attrezzature a disposizione di coloro che operano nell'ambito dei settori di ricerca interessati;
- e) promuovere attività di studio e documentazione e qualsiasi altra attività connessa con le attrezzature di cui dispongono in relazione ai fini dei dipartimenti.

#### **ART. 124**

##### **Istituzione**

1. La proposta di istituzione dei centri di servizio interdipartimentali deve essere presentata da almeno due dipartimenti interessati o da almeno otto docenti e quattro ricercatori appartenenti a più strutture di ricerca e di insegnamento.
2. La proposta deve contenere:
  - a) l'indicazione delle strutture complesse e di altri apparati scientifici da gestire;
  - b) le attrezzature che si mettono a disposizione nell'ambito dei settori di ricerca;
  - c) gli spazi da utilizzare per il relativo funzionamento;
  - d) gli elementi di miglioramento organizzativo e funzionale dei dipartimenti afferenti;
  - e) le esigenze scientifiche e didattiche che si intendono soddisfare con le attrezzature di cui al precedente punto b);
  - f) il personale non docente già assegnato ai dipartimenti interessati che si intende utilizzare per le attività del centro.
3. La proposta è approvata dal consiglio di amministrazione sentito il senato accademico.
4. Il centro è istituito con decreto del Rettore.

#### **ART. 125**

##### **Attivazione**

1. Il centro di servizi interdipartimentale è attivato con decreto del Rettore a seguito della costituzione e della nomina degli organi o delle cariche del centro.
2. Con il decreto di attivazione vengono espressamente indicate:

- a) le finalità del centro;
- b) eventualmente la durata;
- c) i dipartimento che afferiscono al centro;
- d) i locali e le attrezzature assegnati al centro per il suo funzionamento;
- e) i docenti, i ricercatori e gli assistenti di ruolo appartenenti ai dipartimenti proponenti che, avendo richiesto di concorrere alle attività del centro nella fase istitutiva, partecipano alle relative attività;
- f) il personale non docente assegnato al centro o messo a disposizione dai dipartimenti concorrenti.

#### **ART. 126** **Disattivazione**

1. La disattivazione del centro può intervenire:
  - a) per sopravvenuta inattualità degli scopi che ne hanno determinato l'istituzione;
  - b) per volontà dei dipartimenti o dei docenti e ricercatori proponenti;
  - c) per iniziativa del senato accademico, del consiglio di amministrazione o del Rettore qualora si evidenzi l'impossibilità di funzionamento del centro.
2. Il provvedimento di disattivazione è emanato dal Rettore, su delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

#### **ART. 127** **Funzionamento**

1. Il centro di servizi interdipartimentale opera:
  - a) con le apparecchiature messe a disposizione dai singoli dipartimenti afferenti o che verranno acquisite dal centro medesimo;
  - b) con il personale docente e ricercatore afferente ai dipartimenti proponenti;
  - c) con gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca;
  - d) con il personale non docente messo a disposizione dai dipartimenti afferenti;
  - e) con gli spazi assegnati con l'atto istitutivo.
2. Il centro provvede attraverso i propri organi a quanto risulti necessario per il proprio funzionamento anche mediante richiesta di dotazione di appositi fondi da parte dell'Ateneo, la cui gestione è disciplinata dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Il centro può stipulare convenzioni con organismi pubblici e privati secondo le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Le modalità di funzionamento dei centri di servizio interdipartimentali sono definite da un apposito regolamento interno del centro, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio del centro, secondo i principi e le norme generali stabiliti nel presente regolamento.

#### **ART. 128** **Organi**

1. Sono organi del centro:
  - a) il Direttore,
  - b) il consiglio tecnico - scientifico,
  - c) il comitato direttivo.
2. Possono essere costituiti altri organismi a carattere consultivo per particolari esigenze del centro, su proposta del Direttore o del comitato direttivo.

**ART. 129**  
**Il Direttore**

1. Il Direttore ha la rappresentanza del centro, presiede sia il consiglio tecnico - scientifico che il comitato direttivo e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati.
2. Con la collaborazione del comitato direttivo, il Direttore del centro:
  - a) promuove le attività del centro;
  - b) vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti nell'ambito del centro;
  - c) cura i rapporti con gli organi accademici e con l'amministrazione universitaria;
  - d) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Coadiuvato dal comitato direttivo ed in conformità ai criteri generali dettati dal consiglio tecnico - scientifico, il Direttore esercita le seguenti attribuzioni:
  - a) predispose annualmente le richieste di finanziamento ai dipartimenti ed al consiglio di amministrazione dell'università, corredate dalla relazione concernente il piano annuale delle ricerche e delle attività da svolgersi presso il centro, nell'ottica della realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento delle stesse;
  - b) predispose, contestualmente alle richieste di cui al precedente punto a), le richieste di assegnazione del personale non docente necessario per l'attuazione dei programmi;
  - c) propone il piano annuale delle ricerche del centro, elaborato di concerto con il comitato direttivo e propone altre eventuali soluzioni organizzative con altre università italiane o straniere, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche o con altre istituzioni scientifiche, predisponendo altresì i necessari strumenti organizzativi e promuovendo eventuali convenzioni tra l'università e gli enti interessati;
  - d) predispose annualmente una relazione documentata sui risultati conseguiti, con riferimento allo stato della ricerca che, corredata dal parere del Consiglio tecnico - scientifico, viene trasmessa agli organi accademici centrali per quanto di loro competenza;
  - e) mette a disposizione degli utenti i mezzi e le attrezzature in dotazione del centro;
  - f) provvede agli adempimenti di carattere finanziario e di natura negoziale secondo le procedure e nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

**ART. 130**  
**Elezioni del Direttore**

1. Il Direttore del centro di servizi interdipartimentale, eletto dal consiglio tecnico - scientifico, è un professore di ruolo di I<sup>a</sup> fascia, a tempo pieno ed è nominato con decreto rettorale.
2. Il Direttore del centro dura in carica quattro anni accademici e può essere rieletto.
3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo il Direttore può delegare le proprie funzioni ad un professore di ruolo di prima fascia facente parte del comitato direttivo; in assenza, le funzioni vengono delegate ad un professore di II<sup>a</sup> fascia. La delega va comunicata alla banca cassiere ed all'amministrazione universitaria.
4. Nel caso in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del centro, le sue funzioni sono assunte, transitoriamente, dal professore ordinario con maggiore anzianità di ruolo, o in assenza, dal professore associato con maggiore anzianità di servizio facente parte del comitato direttivo.
5. Entro i trenta giorni precedenti la scadenza del mandato del Direttore del centro o nei quindici giorni successivi alla cessazione dalla carica per altre ipotesi, il professore ordinario con maggiore anzianità di ruolo ovvero, in sua mancanza, il professore associato con maggiore anzianità di servizio, indice le elezioni per la designazione del nuovo Direttore.

#### **ART. 131**

##### **Il consiglio tecnico - scientifico**

1. Il consiglio tecnico - scientifico del centro è composto:
  - a) da un rappresentante per ciascuno dei dipartimenti concorrenti, designato dal consiglio di dipartimento su proposta del Direttore di dipartimento;
  - b) da un rappresentante per ciascuno delle facoltà interessate, designato dal consiglio di facoltà su proposta del preside;
  - c) da due rappresentanti eletti nel proprio seno dal personale del centro secondo le modalità fissate da apposito regolamento interno deliberato dal comitato direttivo.
2. Il segretario amministrativo del centro partecipa alle riunioni del consiglio con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Possono essere chiamati a far parte del consiglio tecnico - scientifico del Centro esperti in misura non superiore al 10% dei membri del consiglio stesso, designati dal comitato direttivo. Tali membri non partecipano all'elezione del Direttore del centro.

#### **ART. 132**

##### **Competenze del consiglio tecnico - scientifico**

Il consiglio tecnico - scientifico esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge nel suo seno il Direttore del centro ed i membri del comitato direttivo;
- b) approva il piano annuale delle attività proposto dal Direttore ed esprime parere sulla relazione documentata relativa ai risultati conseguiti da trasmettere agli organi accademici;
- c) avanza proposte sullo sviluppo delle attività del centro;
- d) esprime pareri sui contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per l'esecuzione dei contratti di ricerca e di consulenza;
- e) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- f) esprime parere motivato sulle richieste di adesione al centro presentate dai dipartimenti, facoltà ecc.;
- g) esprime pareri su ogni altra questione richiesta dal Direttore;
- h) collabora con gli organi di governo dell'università e con gli organi di programmazione nazionali, regionali e locali all'elaborazione ed attuazione di programmi rispondenti a precise esigenze di riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione.

#### **ART. 133**

##### **Funzionamento del consiglio tecnico - scientifico**

Le norme di funzionamento del consiglio tecnico - scientifico sono regolate da apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei principi di cui al Titolo V del presente regolamento.

#### **ART. 134**

##### **Il comitato direttivo**

1. Il comitato direttivo coadiuva il Direttore nell'espletamento delle proprie attribuzioni.
2. Il comitato direttivo è composto da non più di quattro membri eletti dal consiglio tecnico - scientifico tra i suoi membri. Il segretario amministrativo partecipa alle riunioni del comitato direttivo con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.
3. I membri del comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

4. Nel caso che uno dei membri del comitato direttivo si dimetta o cessi a far parte del centro o sia impedito per un periodo superiore a sei mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro i trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti del comitato direttivo.

**ART. 135**  
**Compiti del comitato direttivo**

Il comitato direttivo coadiuva il Direttore del centro nell'espletamento delle attribuzioni previste dall'art. 129 del presente regolamento.

**ART. 136**  
**Funzionamento del comitato direttivo**

Le norme di funzionamento del comitato direttivo sono regolate da apposito regolamento interno da emanarsi nel rispetto dei principi di cui al Titolo V del presente regolamento.

**CAPO IV**  
**CENTRI DI SERVIZIO DI ATENEEO**

**ART. 137**  
**Finalità dei centri di servizio di Ateneo**

L'Ateneo può istituire centri di servizio di Ateneo al fine:

- a) della produzione od erogazione o gestione di beni o servizi finalizzati al supporto delle attività didattiche e di ricerca;
- b) di soddisfare le esigenze dell'amministrazione centrale mediante un adeguato supporto tecnico ed amministrativo per aspetti organizzativi di particolare complessità e di interesse generale.

**ART. 138**  
**Istituzione ed attivazione**

1. La proposta di istituzione dei centri di servizio di Ateneo finalizzati alle esigenze delle attività didattiche e di ricerca, di cui alla lettera a) del precedente articolo, può essere avanzata dal Rettore, dal senato accademico o da almeno tre direttori di dipartimento.
2. La proposta deve contenere:
  - a) le finalità che si intendono perseguire con l'attivazione del centro di servizio richiesto;
  - b) le esigenze didattiche e di ricerca che si intende soddisfare;
  - c) le attrezzature e gli spazi necessari;
  - d) il personale docente e non docente necessario per il relativo funzionamento.
3. La proposta è approvata dal consiglio di amministrazione previo parere favorevole del senato accademico.
5. L'istituzione è disposta con decreto del Rettore.
6. Il centro di servizi di Ateneo è attivato con decreto del Rettore, a seguito della costituzione o della nomina degli organi e delle cariche del centro; dal decreto devono risultare:
  - a) le finalità del centro;
  - b) eventualmente la durata;

- c) le facoltà ed i dipartimenti che concorrono alle attività del centro;
  - d) i locali e le attrezzature assegnate al centro per il suo funzionamento;
  - e) i docenti, i ricercatori e gli assistenti di ruolo afferenti alle facoltà ed ai dipartimenti di cui al precedente punto c) che partecipano alle attività del centro;
  - f) il personale non docente assegnato al centro o messo a disposizione delle facoltà o dipartimenti concorrenti.
7. La proposta di istituzione di centri di servizio di Ateneo finalizzati alle esigenze delle attività dell'amministrazione centrale, di cui alla lettera b) del precedente art. 137, può essere avanzata al consiglio di amministrazione dal Rettore o dal Direttore amministrativo o dagli altri dirigenti.
8. La proposta di cui al precedente comma deve contenere:
- a) l'indicazione delle attività tecniche ed amministrative al cui miglioramento è volta l'istituzione del centro;
  - b) l'indicazione delle attrezzature e degli spazi necessari;
  - c) l'indicazione del personale necessario per il relativo funzionamento.
9. La proposta di istituzione del centro è approvata dal consiglio di amministrazione che ne definisce le funzioni e le modalità operative.
10. L'attivazione è disposta con provvedimento del Direttore amministrativo.

#### **ART. 139** **Disattivazione**

Il centro di servizi di Ateneo può essere disattivato su proposta degli stessi soggetti proponenti, a seconda della tipologia di centro istituito.

#### **ART. 140** **Funzionamento**

I centri di servizio di Ateneo funzionano con gli spazi, le attrezzature ed il personale assegnati con l'atto istitutivo o che siano successivamente assegnati con apposito provvedimento del Rettore o del Direttore amministrativo, secondo le rispettive competenze.

#### **ART. 141** **Organi del centro di servizio di Ateneo**

- 1. Sono organi del centro di servizio di Ateneo di cui alla lettera a) dell'art. 137 il Direttore responsabile e la commissione tecnica.
- 2. Sono organi del centro di servizio di Ateneo di cui alla lettera b) dell'art. 137 del presente regolamento il responsabile del centro e la commissione tecnica.
- 3. Il Direttore responsabile di cui al precedente comma 1 è nominato dal Rettore tra i docenti dell'Ateneo, tenuto conto dell'area disciplinare di afferenza e delle finalità del centro.
- 4. Il responsabile del centro di cui al precedente comma 2 è nominato dal Direttore amministrativo tra il personale non docente di qualifica funzionale non inferiore all'ottava dell'area funzionale inerente alle finalità del centro ed in possesso di adeguata qualificazione professionale.

#### **ART. 142** **Compiti del Direttore responsabile e del responsabile del centro**

Il Direttore o il responsabile del centro sono competenti a:

- a) adottare tutte le misure atte al funzionamento del centro;

- b) curare l'ottimizzazione delle risorse umane e strumentali assegnate al centro;
- c) proporre al Rettore o al Direttore amministrativo - secondo la tipologia del centro -soluzioni atte a salvaguardare l'efficienza dei relativi servizi;
- d) gestire le risorse finanziarie assegnate al centro secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo.

**ART. 143**  
**Commissione tecnica**

1. La commissione tecnica dei centri di servizio di Ateneo di cui alla lettera a) dell'art. 137 del presente regolamento è nominata con provvedimento dal Rettore ed è composta da docenti anche esterni all'Ateneo o da esperti. Essa collabora con il Direttore responsabile del centro negli adempimenti di competenza previsti dal presente regolamento e dai regolamenti interni del centro ed esercita funzioni di raccordo tra centro di servizio, organi accademici centrali e strutture didattiche - scientifiche.

2. La commissione tecnica dei centri di servizio di Ateneo di cui alla lettera b) dell'art. 137 del presente regolamento è nominata con provvedimento del Rettore, sentito il Direttore amministrativo. Essa collabora con il responsabile del centro negli adempimenti di competenza previsti dal presente regolamento e dai regolamenti interni del centro ed esercita funzioni di raccordo tra centro di servizio, organi accademici centrali, direzione amministrativa al fine di prospettare soluzioni innovative e di razionalizzazione del centro.

**ART. 144**  
**Norma di rinvio**

I regolamenti dei centro di servizio di Ateneo cui al presente titolo dettano le norme relative al funzionamento del centro, nel rispetto delle norme e dei principi fissati dallo statuto e dal presente regolamento. Detti regolamenti sono deliberati dal consiglio o organo corrispondente a maggioranza assoluta dei componenti, secondo le procedure ivi previste.

**CAPO V**  
**SISTEMA BIBLIOTECARIO**

**ART. 145**  
**Biblioteca centrale dell'Ateneo**

1. La Biblioteca centrale dell'Università degli studi di Napoli "Parthenope" è biblioteca centrale di Ateneo dotata di propria autonomia scientifica ed amministrativo - contabile ai sensi del Titolo IV del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo.

2. Il patrimonio bibliografico della Biblioteca Centrale è costituito da:

- a) pubblicazioni conferite alla Biblioteca centrale mediante acquisti diretti, trasferimenti inventariali, donazioni e scambi nazionali e internazionali;
- b) pubblicazioni di proprietà del Ministero della Difesa Marina - Dipartimento Militare del Basso Tirreno - con sede in Napoli, concesse in uso all'Ateneo.

**ART. 146**  
**Finalità**

La Biblioteca ha le seguenti finalità:

- a) offrire ai docenti gli strumenti di ricerca necessari alle loro attività;
- b) porgere agli studenti i necessari sussidi per gli studi che compiono nell'Ateneo;
- c) coordinare l'attività bibliotecaria delle biblioteche dei Dipartimenti, allo scopo di proporre la razionalizzazione degli acquisti, ferma restando l'autonomia decisionale e procedurale di questi ultimi, al fine della eventuale formazione di cataloghi collettivi;
- d) promuovere opportuni accordi con altre biblioteche, organismi culturali, enti di documentazione, istituti di ricerca anche per scambio di informazione;
- e) fornire periodicamente agli utenti, con apposite pubblicazioni, tutte le informazioni di carattere bibliografico, bibliotecario e statistico che possono contribuire alla migliore utilizzazione dei cataloghi e degli altri servizi della biblioteca.

**ART. 147**  
**Organi**

Sono organi della biblioteca:

- a) il comitato scientifico;
- b) il Direttore della biblioteca.

**ART. 148**  
**Direttore della Biblioteca**

Il Direttore della biblioteca, nominato dal Direttore Amministrativo tra il personale della carriera bibliotecaria, oltre ad avere la responsabilità della gestione del centro:

- a) progetta e propone soluzioni organizzative più adeguate per il migliore funzionamento dei servizi ed attua i deliberati del comitato;
- b) sovrintende all'organizzazione del lavoro, vigilando sul personale assegnato alla biblioteca;
- c) provvede all'acquisto del materiale librario secondo le procedure ed i limiti previsti dal Regolamento Generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo.

**ART. 149**  
**Il Comitato Scientifico della Biblioteca**

1. Il comitato scientifico della biblioteca è composto dal Rettore o da suo delegato che lo presiede, dal Direttore della biblioteca, da un docente per ciascuna Facoltà e da uno studente designato dal Consiglio degli Studenti tra i suoi componenti.
2. Il rappresentante degli studenti partecipa alle riunioni con voto consultivo e dura in carica un biennio accademico.
3. Il comitato scientifico è nominato con decreto rettorale e dura in carica quattro anni.

**ART. 150**  
**Competenza del Comitato scientifico della Biblioteca**

Al comitato scientifico compete:

- a) fissare norme di indirizzo generale in merito agli orientamenti scientifici;
- b) programmare l'attività annuale, su proposta del Direttore della biblioteca elaborando i relativi piani finanziari e formulando relative richieste di assegnazione fondi;
- c) deliberare in ordine agli acquisti che eccedano l'autonomo potere di spesa del Direttore o abbiano carattere permanente o ricorrente.

**TITOLO V**  
**PRINCIPI GENERALI DI**  
**FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI**

**ART. 151**  
**Rinvio ai regolamenti interni degli organi e organismi collegiali**

1. Il funzionamento degli organi ed organismi collegiali previsti dallo statuto dell'Ateneo e dal presente regolamento è disciplinato da appositi regolamenti interni, approvati dagli stessi a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Detti regolamenti interni di funzionamento devono uniformarsi ai principi di cui ai successivi articoli.

**ART. 152**  
**Convocazione delle adunanze ed ordine del giorno**

1. La convocazione della seduta e l'ordine del giorno sono di competenza del presidente dell'organo od organismo collegiale.
2. La convocazione del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del consiglio di facoltà, del consiglio di coordinamento didattico, del consiglio di dipartimento può essere motivatamente richiesta da almeno 1/3 dei componenti.
3. Con le stesse modalità di cui al precedente comma può essere richiesto, prima della convocazione della seduta, l'inserimento di argomenti all'ordine del giorno.
4. Il mancato accoglimento da parte del Presidente dell'organo od organismo collegiale, delle richieste di cui ai commi 2 e 3, deve essere motivato e portato a conoscenza dell'organo od organismo.

**ART. 153**  
**Validità delle adunanze**

1. Le adunanze degli organi ed organismi collegiali sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti con diritto a voto deliberativo.
2. Ai fini della determinazione delle maggioranze di cui al precedente comma nel computo non si tiene conto di quanti abbiano giustificato l'assenza.
3. Ai fini del computo della suddetta maggioranza si tiene conto dei docenti fuori ruolo solo nella ipotesi di loro intervento.

**ART. 154**  
**Validità delle deliberazioni**

Le deliberazioni degli organi ed organismi collegiali sono valide qualora assunte a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto deliberativo, salvo che non sia diversamente disposto.

**ART. 155**  
**Astensione**

Nessuno può partecipare alla discussione ed alla votazione su argomenti che riguardino direttamente la sua persona o suoi parenti o affini entro il quarto grado.

**ART. 156**  
**Assenza alle adunanze, decadenza dalla carica e sostituzione**

1. Qualsiasi componente un organo collegiale che non partecipi, senza giustificazione, per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui è componente per elezione o designazione decade dal mandato, fatte salve le disposizioni previste dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità per quanto riguarda la partecipazione al collegio dei revisori dei conti.
2. Qualora un membro elettivo di un organo collegiale decada o rinunci alla carica, è sostituito da colui che lo segue nella lista degli eletti.

**ART. 157**  
**Verbalizzazione**

1. Il compito di redigere e conservare i verbali delle adunanze spetta al segretario del collegio.
2. La redazione del verbale riporta, per sintesi, i termini essenziali della discussione ed i risultati delle relative votazioni.
3. Ove venga richiesta l'annotazione integrale a verbale delle dichiarazioni di voto o di altre dichiarazioni queste vanno presentate per iscritto al verbalizzante.
4. I verbali integrali delle adunanze sono validi a condizione che siano sottoscritti dal presidente e dal segretario del collegio e siano stati approvati dal collegio stesso.

**ART. 158**  
**Votazione**

1. Salvo che non sia diversamente stabilito da norme legislative o statuarie, la votazione può avvenire a voto palese o a scrutinio segreto.
2. In ogni caso dal relativo verbale deve risultare la possibilità di distinguere la responsabilità dei singoli componenti da quella del collegio.

#### **ART. 159**

### **Contenuto obbligatorio dei regolamenti interni di funzionamento degli organi collegiali**

I regolamenti interni di funzionamento dei singoli organi ed organismi collegiali di cui allo statuto e del presente regolamento dovranno in ogni caso prevedere:

- a) le ipotesi e le modalità di convocazioni delle sedute;
- b) le ipotesi in cui le delibere devono essere adottate con un quorum qualificato;
- c) i tempi di intervento nella discussione degli argomenti.

## **TITOLO VI PUBBLICITA' ED INFORMAZIONE**

### **ART. 160 Pubblicità**

1. L'attività dell'Ateneo è ispirata ai principi della pubblicità e dell'informazione al fine di:
  - a) favorire il confronto sui problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali;
  - b) garantire la circolazione delle informazioni sia all'interno che all'esterno delle proprie sedi;
  - c) attuare i principi di semplicità e snellimento dei relativi procedimenti;
  - d) applicare il principio di responsabilità individuale dei procedimenti amministrativi;
  - e) consentire la rapidità e l'efficienza della relativa gestione.
2. In particolare, al fine di garantire la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 241/90 e allo specifico regolamento attuativo d'Ateneo.

### **ART. 161 Informazione**

1. Al fine di consentire la divulgazione delle attività dell'Ateneo relativamente all'oggetto, alle modalità di svolgimento, alle fonti di finanziamento ed all'individuazione dei relativi responsabili, è garantita la massima informazione sia all'interno che all'esterno dell'Ateneo stesso.
2. A tal fine, anche in considerazione della dislocazione territoriale dell'Ateneo, l'informazione si attua attraverso i seguenti strumenti:
  - istituzione di un albo di Ateneo;
  - istituzione degli albi delle singole strutture universitarie didattiche e di ricerca;
  - istituzione di un ufficio relazioni con il pubblico.

### **ART. 162 Albo di Ateneo**

1. L'albo di Ateneo è ubicato nell'ingresso dello stabile in cui è situata la direzione amministrativa.
2. Sono affissi all'albo di Ateneo gli atti a rilevanza esterna, di interesse generale per l'utenza emessi dagli organi dell'amministrazione centrale e della struttura Amministrativa Centrale.
3. L'affissione deve essere effettuata a cura dei responsabili degli uffici.
4. Gli albi delle singole strutture didattiche e di ricerca sono ubicati nelle sedi individuate dai responsabili delle singole strutture.

5. Sono affissi agli albi delle singole strutture didattiche e di ricerca gli atti, a rilevanza esterna e di interesse generale per l'utenza, della struttura che nell'ambito delle proprie competenze ne ha curato l'emanazione.
6. Gli atti relativi alle materie di interesse degli studenti sono altresì affissi presso i rispettivi uffici di segreteria studenti.

#### **ART. 163**

#### **Entrata in vigore ed abrogazione di norme incompatibili**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo dell'Ateneo.
2. A far tempo da tale data sono abrogate le norme regolamentari e le disposizioni in contrasto o incompatibili con le disposizioni del presente regolamento.

**Napoli, 29/09/2005**

**IL RETTORE**  
**(prof. Gennaro Ferrara)**